



18853-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. GIULIO SARNO	Presidente	Sent. 336
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel.	UP 12/2/2019
Dott. ANDREA GENTILI	Consigliere	R.G.N. <del>41362</del> /18
Dott. GIANNI F. REYNAUD	Consigliere	38960
Dott. ALESSANDRO M. ANDRONIO	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso la sentenza in data 22.3.2018 della Corte di Appello di Firenze  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.  
Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito il difensore, avv. (omissis) che si è riportato ai motivi del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 22.3.2018 la Corte di Appello di Firenze ha confermato, per quanto qui interessa, la penale responsabilità di (omissis) (omissis) per il reato di cui all'art. 2 L. 638/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per le mensilità comprese tra giugno e dicembre 2010, riducendo tuttavia la pena inflittagli in primo grado, stante l'intervenuta prescrizione delle mensilità antecedenti e la depenalizzazione di quelle successive, a due mesi di reclusione ed € 100,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 2 L.683/1983 e al vizio motivazionale, la sussistenza del dolo per mancata ricezione delle diffide INPS, illogicamente esclusa dalla Corte di Appello che aveva affermato che almeno una delle quattro raccomandate a lui inviate era stata ricevuta personalmente dall'imputato, travisando la documentazione relativa alla ricezione delle stesse missive attestante che due erano state consegnate alla moglie, una al figlio (omissis) ed una al curatore fallimentare: in particolare su quest'ultima, secondo la difesa, non poteva fondarsi alcuna presunzione di conoscenza non potendosi la curatela sostituire al fallito stante la responsabilità penale preannunciata dalla diffida, né essendo stato dimostrato che il curatore lo avesse informato. Sostiene altresì l'irrilevanza della ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio inidoneo a consentirgli di fruire della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis di cui l'atto non conteneva alcuna menzione.

2.2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 81 cod. pen. ed all'art. 2 L. 683/1983, il computo della pena effettuato considerando la continuazione non solo tra le diverse annualità con i importi superiori alla soglia di rilevanza penale, ma altresì tra le diverse mensilità dello stesso anno senza considerare che queste si configurano come momenti esecutivi di un reato unico a consumazione prolungata.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 157 cod. pen., che anche le mensilità successive comprese tra giugno ed ottobre 2010 si sono prescritte, mentre le ultime due non raggiungono la soglia di punibilità

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso non può ritenersi ammissibile in ragione sia della manifesta infondatezza delle doglianze di cui si compone, sia della loro indeterminatezza.

Va, in relazione al primo profilo, chiarito che la l'asserita mancata comunicazione delle violazioni accertate dall'INPS non attiene agli elementi costitutivi del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali il quale, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo

dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovare della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015 - dep. 29/10/2015, Piro, Rv. 265284).

In ogni caso, quanto alla sussistenza della condizione di punibilità, che comunque per sua stessa natura attiene a situazioni che derivano sempre da accadimenti posteriori alla commissione del reato, va rilevato che quand'anche la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto che una delle quattro diffide inoltrate dall'INPS sia stata ricevuta dall'imputato personalmente, laddove invece la sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata era riferibile al figlio, trattasi di circostanza irrilevante ai fini del perfezionamento della relativa comunicazione essendo sufficiente che il plico giunga all'indirizzo del destinatario: non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata con la consegna a mezzo del servizio postale anche ad una delle persone conviventi con il destinatario o addette alla casa, dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 - dep. 13/10/2016, D'Alonzo, Rv. 267938).

Per quanto invece attiene all'ultima diffida, la circostanza che la stessa sia stata ricevuta dal curatore fallimentare, essendo nel frattempo l'imputato, imprenditore individuale, fallito, non è di per sé idonea ad inficiare la medesima presunzione legale di conoscenza, non derivando dalla dichiarazione di fallimento la rescissione dei rapporti del titolare con la società. Al riguardo è sufficiente considerare sia la posizione che conserva nei confronti della società il fallito che, quantunque estromesso dalla sua gestione, può essere sentito in fase di formazione dello stato passivo, proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, così come agli atti del curatore, sia la permanenza in capo al medesimo degli obblighi assunti dalla società nella qualità di imprenditore, allorquando la società era in bonis, esulanti dagli adempimenti attribuiti ex lege al curatore. In ogni caso le censure difensive restano in ordine alla notifica del tutto generiche, non venendo chiarito né a quale titolo il curatore avrebbe ricevuto l'atto, se in qualità di destinatario quale co-obbligato ovvero, semplicemente di materiale ricettore per conto della società presso la cui sede, peraltro coincidente, come accertato dalla sentenza di primo grado, con la residenza dell'imputato, la notifica era stata effettuata.



Del resto, come condivisibilmente già affermato da questa Corte, la spedizione della comunicazione presso la sede dell'azienda senza che risulti che l'attività sia cessata consente di ritenere che l'ente previdenziale abbia ottemperato all'onere informativo cui è tenuto (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 45451 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Cardaci, Rv. 260747).

L'insieme dei sovraesposti rilievi in ordine alla peculiarità della condizione dell'imputato rispetto alla società di cui conserva la titolarità implica una verifica fattuale circa la conoscibilità dell'atto oggetto della notifica, preclusa dalla genericità delle deduzioni contenute nello stesso ricorso, onde non possono ritenersi chiarite le ragioni per le quali il ricorrente non sia stato effettivamente posto in grado di prendere conoscenza della diffida inoltratagli dall'ente previdenziale.

A tali rilievi si aggiunge altresì la considerazione che, come già ritenuto da questa Corte in relazione alla decorrenza del termine di tre mesi per corrispondere l'importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato, la stessa va fissata al momento in cui l'indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l'esecuzione della pena, ma che la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre: ne consegue che il diritto a conoscere il fatto produttivo della causa di non punibilità, in tanto può essere reclamato nel giudizio di legittimità, se ed in quanto risulti che l'imputato non fosse a conoscenza aliunde della possibilità di fruire, ad ulteriori requisiti già integrati, della causa di esonero della punibilità, non potendo in tal caso ritenersi che il dies a quo del termine di comporta abbia mai iniziato a decorrere (cfr. Sez. 3, n. 46169 del 18/07/2014 - dep. 10/11/2014, Gabrielli, Rv. 260912 e Sez. 3, n. 45451 del 18/07/2014, Cardaci, sopra citata). Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente non può utilmente sostenere di non essere punibile - in ragione della prospettata omissione circa il fatto di non essere stato informato di potersi avvalere di una causa di non punibilità ne' al momento della contestazione della violazione e ne' con il decreto di citazione a giudizio - perché comunque, con i motivi di appello, con cui si doleva della "mancata conoscenza delle diffide relative alla causa di non punibilità", egli ha mostrato di conoscere che, effettuando il pagamento, si sarebbe avvalso della causa di non punibilità che ora inutilmente invoca.

2. In ordine al secondo motivo, non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 2 d.l. 463/83, conv. in L. 683/83 si configura, secondo la vigente normativa introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, stante la soglia

di punibilità strettamente collegata al periodo temporale dell'anno, come una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si attecchiscono a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016 - dep. 08/09/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Ciò nondimeno, con riferimento ai fatti pregressi all'entrata in vigore della nuova disciplina laddove, come nel caso di specie, l'omissione annuale abbia superato l'importo di 10.000 euro, previgente norma e nuova norma debbano essere poste a confronto tra loro onde verificare quale delle due sia concretamente più vantaggiosa in virtù del principio della legge più favorevole al reo (Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017 - dep. 18/10/2017, Abrate, Rv. 271446): di tale principio la stessa Corte distrettuale ha fatto applicazione riconoscendo la prescrizione maturata alla data della pronuncia impugnata delle mensilità antecedenti al giugno 2010, ovvero sia calcolando la prescrizione mese per mese, con conseguente retrodatazione del termine astrattamente computabile al giorno 16 del mese successivo. L'imputato, avendo pertanto beneficiato del calcolo secondo la vecchia disciplina, più favorevole rispetto a quello previsto dalla vigente normativa che, considerando l'intera annualità 2010 avrebbe escluso la prescrizione per tutte le mensilità ivi comprese, non può ora dolersi dell'aumento ai fini della continuazione, coerentemente applicato per le mensilità dello stesso anno, il mancato versamento di ognuna delle quali è stato pertanto considerato reato autonomo.

La censura risulta pertanto manifestamente infondata.

3. L'inammissibilità dei precedenti motivi, non consentendo di ritenere che sia instaurato un valido rapporto processuale a seguito della proposta impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione maturatasi in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.



**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12.2.2019

Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Giulio Sarno

